



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 27 del 07/08/2008

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE FISCALE

Le principali novità contenute nel DL 25.6.2008, n. 112, pubblicato sul S.O. n. 152 alla GU 25.6.2008, n. 146, convertito in legge in data 05/08/2008, ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione (**25.6.2008**), contenente “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” sono le seguenti:

ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

E’ soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, tale novità decorre dagli elenchi relativi al 2008. Inoltre è stato soppresso il regime sanzionatorio riguardante le sanzioni per l’omessa, incompleta o non veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori, tale disposizione si riflette anche sulle eventuali irregolarità riguardanti gli elenchi clienti fornitori presentati nel 2007 (relativi al 2006) e nel 2008 (relativi al 2007).

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI

Il D.Lgs. n. 231/2007 aveva previsto, a decorrere dal 30.4.2008, il divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori a € 5.000.

Ora, il Decreto in esame dispone, **a decorrere dal 25.6.2008**, l’innalzamento di detto **limite a € 12.500**, per cui il **nuovo limite** trova applicazione con riferimento alle somme di importo **pari o superiore a € 12.500**.

VIOLAZIONI USO DEL CONTANTE	
Fino al 29.4.2008	Importi superiori a € 12.500
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	Importi pari o superiori a € 5.000

Dal 25.6.2008	Importi pari o superiori a € 12.500
----------------------	--

Per quanto riguarda la normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina l'uso degli assegni il Decreto in esame dispone che, **a decorrere dal 25.6.2008:**

- gli assegni bancari e postali sono **trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500**; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000);
- ferma restando la necessità di pagare l'imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, **a decorrere dal 25.6.2008, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.**

Va segnalato che l'innalzamento a € 12.500 del limite concerne anche il saldo dei **libretti di deposito bancari o postali al portatore.**

TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI

A decorrere **dal 25.6.2008**, i lavoratori autonomi **non** sono più obbligati a:

- tenere uno o più **c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi** professionali;
- **incassare i compensi** di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30.6.2008) a € 1.000, **esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili** (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*